

ORIGINALE



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

TERZA SEZIONE CIVILE

LOCAZIONE  
USO DIVERSO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente - R.G.N. 18395/2018
- Dott. LINA RUBINO - Consigliere - Cron. 6658
- Dott. GABRIELE POSITANO - Consigliere - Rep. C.V.
- Dott. CRISTIANO VALLE - Consigliere - Ud. 10/12/2019
- Dott. GIUSEPPE CRICENTI - Rel. Consigliere - CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 18395-2018 proposto da:

FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,  
 presso lo studio dell'avvocato  
 rappresentato e difeso dagli  
 avvocati ;

- **ricorrente** -

**contro**

SALVO

2019 SALVATORE, elettivamente domiciliati in ROMA, <  
 2593 presso lo studio dell'avvocato  
 , rappresentati e difesi dall'avvocato  
 ;

- **controricorrenti** -

Scal

**nonchè contro**

CURATELA FALLIMENTO | SRL ,  
SAS , FRANCESCO;

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 1094/2017 della CORTE  
D'APPELLO di PALERMO, depositata il 18/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 10/12/2019 dal Consigliere Dott.  
GIUSEPPE CRICENTI;





La tesi del ricorrente è la seguente. Intanto egli ha seguito il rito ordinario, proponendo ossia appello incidentale con la comparsa di costituzione (senza dunque notificarla), in quanto quel rito era stato introdotto dall'appellante principale.

Ciò comporta che tutti gli atti compiuti (secondo il rito ordinario) prima che venga disposto il mutamento del rito rimangono validi e con essi l'appello incidentale.

Diverso sarebbe stato il caso in cui l'appello fosse stato correttamente introdotto dall'appellante principale con il rito del lavoro, e quello incidentale non avesse notificato la sua impugnazione.

Del resto, la corte di appello, nel disporre il mutamento del rito, non ha affatto onerato espressamente l'appellante incidentale della notifica.

Infine, l'articolo 4, quinto comma, l. 150 del 2011 prevede che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo il rito seguito prima del mutamento.

Il motivo è fondato.

Intanto va osservato che l'articolo 4 legge 150 del 2011, invocato dal ricorrente, non ha abrogato le norme (426, 427 c.p.c. in particolare) che regolano il mutamento del rito, i suoi presupposti ed i suoi effetti, trattandosi di norma che mira invece esclusivamente a razionalizzare i procedimenti speciali assoggettati a riti diversi riconducendoli sotto uno schema comune.

V'è però che il procedimento era stato introdotto con il rito ordinario dall'appellante, e questa scelta ha obbligato il convenuto a costituirsi con comparsa. Ed in tal caso non trova applicazione l'articolo 436 c.p.c., che è dettato per l'ipotesi, tipica, in cui invece l'appello è introdotto con ricorso, ed ha un senso proprio in riferimento a tale ipotesi in quanto presuppone una memoria di costituzione conseguente al detto ricorso, e l'instaurazione del rito previsto per le controversie di lavoro. Non trova invece applicazione quella norma nel caso in cui, erroneamente, l'appello è introdotto con citazione, poiché tale atto introduttivo "obbliga" la parte convenuta a seguire il rito imposto dall'appellante.

Ma ciò che più conta è che l'atto non può dirsi nullo perché ha comunque raggiunto lo scopo, conformemente a quanto disposto dall'articolo 156 c.p.c.

Infatti, l'appello incidentale risulta comunque conosciuto in termini dall'appellante principale. Una apposita notifica di tale atto non avrebbe apportato alcun ulteriore effetto alla conoscenza del suo contenuto già avuta con il deposito. E la conoscenza dell'appello incidentale non ha inciso sul diritto di difesa dell'appellante principale, proprio in ragione del deposito, attraverso comparsa di costituzione, anteriore alla udienza di trattazione.




Infine, va evidenziato che alla sanatoria per raggiungimento dello scopo si aggiunge quella dovuta a difetto di tempestiva eccezione, considerato che la nullità eventuale dell'appello incidentale (per omessa notifica) andava eccepita nella prima istanza o difesa successiva all'atto (Cass. 20805/ 2010). Il ricorso va pertanto accolto, e la sentenza cassata con rinvio.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese.

Roma 10.12.2019

Il Presidente



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Dott.ssa Simona Cicardello*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, 9 MAR. 2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Dott.ssa Simona Cicardello*

